

L'Agenzia delle entrate sulle erogazioni liberali agevolate

Ong, niente contanti Donazioni in banca per la deduzione

DI SILVANA SATURNO

Donare a una Ong (organizzazione non governativa) può essere dedotto dal reddito, purché il versamento sia effettuato tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Lo precisa l'Agenzia delle entrate con risoluzione 96/E del 14 marzo 2008. Niente contanti se si vuole fruire del beneficio fiscale, perché le Ong devono ritenersi «onlus di diritto», e perciò alle stesse devono applicarsi le regole previste per le Onlus, in particolare l'art. 15 comma 2, lettera i-bis) che impone forme di erogazione vincolata.

Il caso. È appunto una Ong, dichiaratasi onlus di diritto ai sensi dell'art. 28 della legge 49/1987, a domandare all'Agenzia delle entrate quali siano le modalità di versamento da parte dei suoi benefattori, affinché questi possano fruire del beneficio della deducibilità a norma dell'art. 10, comma 1, lettera g), del Tuir. Secondo la Ong in

Il parere

«Le erogazioni liberali in argomento, ivi comprese quelle in favore delle Organizzazioni non governative (Onlus di diritto), ai fini della deducibilità dal reddito dichiarato o la detraibilità dalle imposte dovute, devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari»

questione, basterebbe il versamento in contanti purché documentato da apposita quietanza liberatoria rilasciata dal Comitato della Ong stessa. Secondo il Comitato infatti l'art. 10 del Tuir non indicherebbe «alcuna specifica modalità di erogazione», a differenza di quanto accade nell'art. 15, comma 1, lettera i-bis per le Onlus.

L'idoneità delle Ong, secondo l'istante, è certificata dal mini-

stro degli esteri e ciò garantisce l'affidabilità delle organizzazioni che con la quietanza liberatoria attestano l'effettività dell'erogazione ricevuta.

Il parere. Non così per l'Agenzia delle entrate. L'amministrazione finanziaria richiama nel suo parere precedenti interventi in materia: la circolare 39/E del 19 agosto 2005 e la risoluzione n. 133/E del 14 giugno 2007. Anche negli interventi precedenti, l'Agenzia aveva precisato che le regole dell'art. 15, comma 1, lettera i-bis vanno applicate in modo esteso: per le erogazioni ex art. 14 legge 80/2005 e per quelle detraibili ex art. 15 comma 1, lettera h del Tuir. Anche le istruzioni di Unico 2007 e 730/2007 confermano la generale applicabilità della «via bancaria o postale» per tali liberalità, alla quale si affianca l'uso di carte di credito, prepagate, assegni ecc. Strada obbligata dunque anche per versamenti alle Ong (onlus di diritto ricorda l'Agenzia delle entrate) ai fini della deducibilità dal reddito dichiarato o la detraibilità delle imposte dovute.

